



COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

(Provincia di Foggia)



ORIGINALE

ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ.

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA

| | |
|--|---|
| N. 14 del Reg. Generale N. 14 del Reg. di Settore | OGGETTO: ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE TEMPORANEA SU CORSO PRINCIPE UMBERTO - VIA CAPPELLA - VIA GESUMUNNO - VIA TENENTE LEONE - PIAZZA ALDO MORO - LARGO VITTORIO VENETO E LARGO XXIV MAGGIO DAL 19 LUGLIO 2025 AL 27 AGOSTO 2025. |
| Del 18-07-2025 | |

L'anno duemilaventicinque, il giorno **diciotto**, del mese di **luglio**, nel proprio Ufficio
IL RESP. I SETT. AA.GG.F.

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco di R.G. n.24 del 30.12.2022, di conferimento di incarico di Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa con decorrenza dal 1° Gennaio 2023, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO che in concomitanza col periodo estivo si verifica un aumento degli automezzi circolanti nell'abitato di Rocchetta Sant'Antonio, nonché un considerevole incremento del flusso turistico e pedonale nelle zone del centro del paese, in particolare nelle ore serali e notturne;

RILEVATO che sul Corso Principe Umberto, Piazza Aldo Moro, Largo Vittorio Veneto e Largo XXIV Maggio, si svolge gran parte dell'attività ricreativa dei cittadini nel periodo estivo;

SENTITO il parere dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO necessario garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica al fine di ridurre il pericolo per i numerosi pedoni che frequentano le suddette vie e contemporaneamente consentire la fruibilità e la vivibilità degli spazi pubblici, disciplinando la circolazione stradale con l'Istituzione di un'Area Pedonale temporanea e la relativa chiusura al traffico veicolare nei tratti di strada sopraindicati, dalle **ore 21:00** alle ore **02:00** del giorno successivo per il periodo che va dal 19 Luglio 2025 al 27 agosto 2025;

VALUTATO che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con il transito veicolare;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37 E 140 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area/isola pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

VISTO il vigente T.U. delle Leggi di P.S.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in materia

O R D I N A

- 1) Per i motivi indicati in premessa, l'**ISTITUZIONE TEMPORANEA** dell'**ISOLA PEDONALE**, e la chiusura al traffico veicolare, con divieto di sosta e transito a tutte le categorie di veicoli a motore e animali, su Corso Principe Umberto, Via Cappella, Via Gesumunno, Via Tenente Leone, Piazza Aldo Moro, Largo Vittorio Veneto e Largo XXIV Maggio, dal 19 Luglio 2025 al 27 agosto 2025, così come segue:

CORSO PRINCIPE UMBERTO

-Divieto di sosta e di circolazione nei giorni feriali e festivi, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;

PIAZZA ALDO MORO

-Divieto di circolazione nei giorni feriali e festivi, dalle ore 21:00 alle ore 02:00; del giorno successivo; e divieto di circolazione e di sosta dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nei giorni di **DOMENICA** e nei giorni 15 - 24 - 25 e 26 agosto 2025.

VIA GESUMUNNO

Per il tratto di strada dal numero civico 3 al numero civico 21 del lato sinistro, e dal numero civico 2 al numero civico 16 del lato destro:

-Divieto di circolazione e di sosta nei giorni feriali e festivi, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo; e divieto di circolazione e di sosta dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nei giorni 15 - 24 - 25 e 26 agosto 2025.

VIA CAPPELLA

Per il tratto di strada dal numero civico 2 al numero civico 26 del lato destro, e dal numero civico 1 al numero civico 23 del lato sinistro:

-Divieto di circolazione e di sosta nei giorni feriali e festivi, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;

VIA TENENTE LEONE

Per il tratto di strada dal numero civico 6 al numero civico 22 del lato sinistro, e dal numero civico 5 al numero civico 35 del lato destro:

-Divieto di circolazione e di sosta nei giorni feriali e festivi, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;

LARGO VITTORIO VENETO

Per il tratto di strada dal numero civico 2 al numero civico 20 del lato destro:

-Divieto di circolazione e di sosta nei giorni feriali e festivi, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;

LARGO XXIV MAGGIO

Per il tratto di strada dal numero civico 2 al numero civico 20 del lato destro:

-Divieto di circolazione e di sosta nei giorni feriali e festivi, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo ;

- 2) La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. Il Servizio di Polizia Locale è incaricato di fornire le transenne ed installare l'apposita segnaletica.
- 3) Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza e di soccorso i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
- 4) Nell'**ISOLA PEDONALE** è consentita la breve sosta di 10 minuti per carico e scarico merci ed il transito unicamente a coloro che hanno necessità di raggiungere i box-auto ivi esistenti, i quali tuttavia, dovranno procedere a velocità ridotta (passo d'uomo) e saranno comunque

tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

DEMANDA

Agli Operatori del Servizio di Polizia Locale, nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVISA

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate, fatte salve e più gravi responsabilità penali, le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni inerenti l'esecuzione della presente ordinanza saranno resi noti alla cittadinanza con l'apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

DISPONE

-La trasmissione in copia della presente ordinanza: - Alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà in ordine alla corretta esecuzione; - Alla Prefettura di Foggia; - All'Ufficio Tecnico Comunale.

-La pubblicazione: - all'Albo Pretorio comunale on-line, - sul sito istituzionale del Comune; - nei luoghi pubblici.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari.

Dalla Residenza Municipale, lì 18-07-2025

Per l'istruttoria: Il Responsabile del Servizio
Verderosa Giuseppe Antonio



IL RESP. I SETT. AA.GG.F.
Dott.ssa MERIGGI Antonella

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO N. __448 del Registro

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 18-07-2025 al 02-08-2025

Lì 18-07-25

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Cassano Rosa